

Prot. n.

69404 /LB7/VF

Tit. 10 Cl. 05

Posizione Impresa: 019633 da citare nella corrispondenza Torino, 07/06/2017

Spett.le

EMMEDI S.R.L. Via Bobbio, 23/F **10141 TORINO**

Trasmissione via PEC

e p.c.

Al Sindaco del Comune di

10072 CASELLE T.SE

All'ARPA – Dipartimento Provinciale di Torino

Via Pio VII, 9 **10135 TORINO**

OGGETTO: Determinazione n. 148-12582/2017 del 06 Giugno 2017 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 111-19364/2015 DEL 01/07/2015. PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL' ART. 29 NONIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETA': EMMEDI S.R.L.

SEDE LEGALE: VIA BOBBIO, 23/F - 10141 TORINO -

SEDE OPERATIVA: VIA VITTONA, 24 -10072 CASELLE T.SE -

Con la presente si allega la Determinazione citata in oggetto, costituita da una copia informatica sottoscritta digitalmente conforme all'originale analogico conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino.

Si precisa che la suddetta copia conforme (con estensione p7m - vedasi istruzioni sottostanti), deve essere detenuta presso la Vs. installazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Maria Garzo

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale Corso Inghilterra / - 10138 Formo Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861.4278

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it



Istruzioni per l'apertura di file con estensione p7m firmati digitalmente:

I destinatari dei suddetti file, devono installare sul proprio pc un software adatto (qualora non ancora presente), per esempio **DiKe di Infocert**, scaricabile gratuitamente da Internet all'indirizzo:

https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php

Il manuale di Dike è disponibile all'indirizzo web:

https://help.infocert.it/guide/guida-alla-firma-dei-documenti-con-dike/



Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DATA: 06/06/2017

148 - 12582 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 111-19364/2015 DEL 01/07/2015. PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETA': EMMEDI S.R.L.

SEDE LEGALE: VIA BOBBIO, 23/F

SEDE OPERATIVA: VIA VITTONA, 24

P. IVA: 09351390019

10141 TORINO

10072 CASELLE T.SE

POS. N. 019633

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i. veniva rilasciata alla Società EMMEDI S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) perl'impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune di Caselle Torinese, Via Vittona, 24;
- in data 07/06/2016, prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.To.) n. 70471 del 7/6/2016, la Emmedi S.r.l. trasmetteva una comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad alcune modifiche non sostanziali per l'installazione in oggetto, riferite a:
 - inserimento dell'operazione R4 sui rifiuti costituiti da parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili di cui ai CER 160106, 160116, 160117, 160118 e 160122;
 - incremento della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti costituiti da RAEE non pericolosi, da 40 t a 150 t, con contestuale decremento della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi, passando da 3.000 t a 2.890 t al fine di mantenere invariata la capacità massima di stoccaggio complessiva dei rifiuti non pericolosi;
 - inserimento del codice CER 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*
 - a seguito della quale, viste le modifiche in argomento, non si è ritenuto di procedere con l'aggiornamento dell'AIA,



- in data 08/05/2017, prot. C.M.To n 54992, la Emmedi S.r.l. trasmetteva una ulteriore comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la modifica del lay out di stoccaggio dei rifiuti, incrementando le aree destinate alla messa in riserva dei rottami ferrosi sia sotto capannone che su piazzale, identificando una sola area da utilizzare a rotazione per i rifiuti gestiti occasionalmente o per quantitativi ridotti (es: carta, legno, vetro, inerti, plastica,...);
- in data 18/05/2017, lo Scrivente servizio con nota prot. CMTo n. 61180, richiedeva alla società alcuni chiarimenti ed integrazioni alla comunicazione, e contestualmente richiedeva a SMAT parere in merito alla conformità del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche già approvato, alla luce delle modifiche degli stoccaggi dei rifiuti previste nelle aree esterne;
- in data 22/05/2017 prot. CMTo n. 61867/2017 la società forniva la documentazione integrativa richiesta;
- con nota di prot. n. 42290 del 25/05/2017 la SMAT trasmetteva parere in merito, confermando l'approvazione del Piano e fornendo nulla osta alle modifiche richieste dalla società.

Considerato che:

- le modifiche proposte dalla EMMEDI S.r.l. non si configurano come varianti sostanziali in quanto non rientrano nella definizione riportata all'art. 5 comma 1 lett. l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche già approvato non necessita di modifica, così come riportato nel parere rilasciato da SMAT con nota prot. n. 42290 del 25/05/2017 pur variando le tipologie di rifiuti stoccata in area esterna;
- tra le modifiche non sostanziali comunicate in data 07/06/2016, oltre a quelle sopra riportate, la società informava dell'intenzione di incrementare i quantitativi movimentati (da 100 t/anno a 500 t/anno) relativamente ad alcuni rifiuti prodotti dalla propria attività (CER 191211*, 191212, 191003*, 191004), non ricompresi nell'AIA in quanto per questi la società intende continuare ad avvalersi del deposito temporaneo, come meglio specificato nelle integrazioni pervenute il 22/05/2017.

Rilevato che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, il Servizio scrivente, quale autorità competente, ritiene necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA di cui alla D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i., anche in accoglimento alla richiesta della società avanzata contestualmente all'istanza presentata in data 8/5/2017;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;



Ritenuto pertanto di:

- aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'AIA rilasciata alla società Emmedi S.r.l. relativamente all'installazione di Via Vittona, 24 nel Comune di Caselle Torinese, prendendo atto delle modifiche comunicate con note del 07/06/2016, prot. C.M.To n 70471 e del 08/05/2017, prot. CMTo n. 54992;
- non riportare in AIA l'incremento delle quantità in movimentazione di alcuni rifiuti prodotti dalla propria attività (CER 191211*, 191212, 191003*, 191004), in quanto per questi la società intende continuare ad avvalersi del *deposito temporaneo*;
- <u>sostituire</u>, conseguentemente, la Tabella A) della Sezione 2 dell'Allegato alla D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i. ed il lay out dell'impianto, costituente la Sezione 7 dell'Allegato, con quanto contenuto nell'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
- confermare le prescrizioni e condizioni per l'esercizio dell'impianto già contenute nell'AIA vigente, dove non in contrasto con il presente provvedimento;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo III-bis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- il D.P.R. 15/07/2003 n. 254 in materia di gestione dei rifiuti sanitari;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.



Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

DETERMINA

- 1. di aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'AIA di cui alla D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i., rilasciata alla società EMMEDI S.r.l. relativamente all'installazione di Via Vittona, 24 a Caselle Torinese, prendendo atto delle modifiche comunicate con note del 07/06/2016, prot. C.M.To. n. 70471 del 7/6/2016 e del 08/05/2017, prot. C.M.To n 54992 che possono essere sinteticamente riassunte come segue:
 - inserimento dell'operazione R4 sui rifiuti costituiti da parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili di cui ai CER 160106, 160116, 160117, 160118 e 160122;
 - incremento della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti costituiti da RAEE non pericolosi, da 40 t a 150 t, con contestuale decremento della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi, passando da 3.000 t a 2.890 t al fine di mantenere invariata la capacità massima di stoccaggio complessiva dei rifiuti non pericolosi;
 - inserimento del codice CER 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*
 - modifica del lay out di stoccaggio dei rifiuti, incrementando le aree destinate alla messa in riserva dei rottami ferrosi sia sotto capannone che su piazzale, identificando una sola area da utilizzare a rotazione per i rifiuti gestiti occasionalmente o per quantitativi ridotti (carta, legno, vetro, inerti, plastica,...);
- 2. di annullare la Tabella A) della Sezione 2 dell'Allegato alla D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i. e di sostituirla con la seguente (modifiche evidenziate in grassetto):

Tabella A)

Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	Cmax stoccaggio (t)	Mov.to (t/a)	Area (rif.planimetria)/ mod. stocc.	Attività
Ferro,	100210	scaglie di laminazione	2.890	85.000	3.1/cumuli,	R13
acciaio e	120101	limatura e trucioli di metalli			cassoni	R12
ghisa		ferrosi			metallici,	R4



Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	Cmax stoccaggio (t)	Mov.to (t/a)	Area (rif.planimetria)/ mod. stocc.	Attività
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			container	
	120199	rifiuti non specificati altrimenti				
	150104	imballaggi metallici				
	160117	metalli ferrosi				
	170405	ferro e acciaio				
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				
	190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17				
	191202	metalli ferrosi				
	200140	Metalli				
	120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			3.2/cumuli, cassoni metallici, container	
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi		28.000		
	120199	rifiuti non specificati altrimenti	1			
	150104	imballaggi metallici	1			
Metalli non	170401	rame, bronzo, ottone				R13 R12
ferrosi e loro	170402	Alluminio	500			
leghe	170403	Piombo				R4
	170404	Zinco				
	170406	Stagno				
	170407	metalli misti				
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi				
	191203	metalli non ferrosi				
	200140	Metalli				
	160112	Pastiglie per freni				R13
	160106	veicoli fuori uso, non				
Parti di		contenenti liquidi né altre				
autoveicoli,		componenti pericolose			5.1/ cumuli,	Dan
di veicoli a	160116	serbatoi per gas liquefatto	1.700	5.000	cassoni	R12
motore, di rimorchi e	160117	metalli ferrosi			metallici	R13
	160118	metalli non ferrosi				R4
SIMILI	160122	componenti non specificati altrimenti				



Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	Cmax stoccaggio (t)	Mov.to (t/a)	Area (rif.planimetria)/ mod. stocc.	Attività
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		1.000	5.19/ cumuli, cassoni metallici	
RAEE non pericolosi	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	150			R4 R12 R13
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35				
	160601*	Batterie al piombo			Container	
Batterie	200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	25	200	scarrabile dotato di coperchio a tenuta	R13

- 3. di <u>annullare il lay out</u> dell'impianto, costituente la Sezione 7 dell'Allegato alla D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i. e di <u>sostituirlo con il lay</u> out trasmesso il08/05/2017, prot. CMTo n. 54992 e riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- 4. di far salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, il contenuto della D.D. n. 111-19364/2015 del 01/07/2015 e s.m.i.

L'Allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.


Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 06/06/2017 SA/RD

Per Il Dirigente del Servizio Il Direttore dell'Area Dott. ssa Paola Molina



Sezione 7 - LAY OUT DELL'IMPIANTO (rif. planimetria revisione B maggio 2017)



AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale Cerso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278 Pec:protocollo@cittametropolitana.torino.it

OPIGINALE



POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO IO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI (AI SENSI DELLA LEGGE '10.6.1982, N. 348 -G.U. DEL 14.6.1982, N. 161)

Polizza nr.	Appendici allegate	RIF.	
A20171200803030508	1	RELA BROKER SRL	
CONTRAENTE	EMMEDI S.R.L.		

P.IVA	09351390019	09351390019		
тто	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO			
	CORSO INGHILTERRA N.7 10138 - TORINO (TO)			
Partita IVA				
1	ІТО	CORSO INGHILTERRA N.7 10138 - TORINO (TO)		

Importo della garanzia	
Euro	QUATTEGO QUI O WANNAMINDAN O VECENT DA OVA KITAZINIQUE (SE
Causale della garanzia	VEDI TESTO DATTILOSCRITTO ALLEGATO.

	Decorrenza	Scadenza
Durata della Garanzia	16/01/2017	18/09/2027
Durata dell'eventuale proroga		7

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ALLA FIRMA
PREMIO INIZIALE	G 1000	(2 176,81)	6200,000	646.884,89	£ 111,13	€19.00.00
EVENTUALI SUPPLEMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0.00	€ 0,00

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

Bodo Sartorius (Chief Executive Officer)

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM 22 febbraio 2013 e s.m. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definita da AgiD(http://www.agid.gov.it), mediante l'invio di emall al seguente indirizzo: argoglobalse@pec.it; seguono Indicazioni per la verifica della firma: basta utilizzare un qualunque programma di lettura file

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

ArgoGlobal SE Caledonia Tower, No. 1 Silema SLM3114 / Malta

T+356 20106453

F +356 20106454

www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta Financial Services Authority to carry on General Insurance Business under the Insurance Business Act 1998; Reg. N. SE2

In conformable all fact 35 delso Directive 92/49/EEC delso Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercido in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (justicione: Prot n 45 13 003551 data 23 10 2013 Ivass: Codica Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Impresa con n'il 101223, autorizzatione all'esercizio del ramo causioni del 18/09/2019)



L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.
Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nel confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che talli crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati a sensi del presente articolo

ART. 6 – DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE — Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente. La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sino ache la Società essesa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente. La Società e autorizzate ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sino ache la Società equesti pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Le somme acquisite potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Verificatasi la liberazione e o la Testinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.
Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella disponibilità della Compagnia potranno essere trattenute ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

ART. 7 – REGRESSO - SURROGAZIONE – il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.

La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

ART. 8 - RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI - Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza."

ART. 9 – CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE – Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza dei rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società is somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, nè è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 10- IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tosse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

ART. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere vallde, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa, Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di Malta

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

Bodo Sartorius (Chief Executive Officer)

ARGOGLOBAL SE

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agii effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli;
Art. 3 – Obblighi di documentazione e di informazione – obbligo di trasmissione periodica di documentazione – conseguenze in caso di mancato rispetto;
Art. 4 – Facoltà della Società di controllo ed ispezione – obblighi connessi – conseguenze in caso di mancato rispetto;
Art. 5 – Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento dei massimali in via anticipata e Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;
Art. 6 – Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo – facoltà di riternizione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;
Art. 7 – Regresso – pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;
Art. 8 – Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;
Art. 9 – Cessione anticipata dell'azione di ripetizione – irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;
Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

Bodo

Bodo Sartorius (Chief Executive Officer)

ArgoGlobal SE Caledonia Tower, No. 1 Qui-si-sana seafront Stiema SLM3114 / Malta

T +356 20106453 F +356 20106454

www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta Financial Services Authority to carry on General Insurance Business under the Insurance Business Act 1998; Reg N SE2



ART. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

ART. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/Banca, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

ART. 8 - Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

Emmedis.r.


ARGOGLOBAL SE

Bodo Sartorius (Chief Executive Officer)



POLIZZA Nr. A20171200803030508





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE Resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000

Il sottoscritto DR. SARTORIUS BODO WILHELM BERNHARD, nato a Stuttgart (Germania) il 18.02.1951, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ARGOGLOBAL SE, con sede legale in Caledonia Tower, No.1, Qui-si-sana Seafront, Sliema SLM 3114 / Malta, autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, Iscrizione Prot. N. 45.13.00355L in data 23.10.2013, IVASS: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all' Albo Imprese con N. II01223, autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni del 18/09/2013

DICHIARA

Che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, è legittimato a sottoscrivere polizze fidejussorie per tipologia ed importi richiesti.

In fede

Bodo Sartorius (Chief Executive Officer)

Esemplare per il beneficiario

ArgoGlobal SE Caledonia Tower, No. 1 Qui-si-sana seafront Sliema SLM3114 / Malta T +356 20106453 F +356 20106454

www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malla Financial Services Authority to carry on General Insurance Business under the Insurance Business Act 1998; Reg. N. SE2 Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo n. 00033601/2017 del 20/03/2017 Codice Ente:

cmto Codice Aoo: cmto

Mittente: "Per conto di: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it" <posta-

certificata@legalmail.it> Data: 21/03/2017 14:54 A: emmedi@gigapec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/03/2017 alle ore 14:54:52 (+0100) il messaggio "Protocollo n. 00033601/2017 del 20/03/2017 Codice Ente: cmto Codice Aoo: cmto" è stato inviato da "protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it" indirizzato a: emmedi@gigapec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 4682CDB3.00703C6C.F1262226.A6A0E5B3.postacertificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 21/03/2017 at 14:54:52 (+0100) the message "Protocollo n. 00033601/2017 del 20/03/2017 Codice Ente: cmto Codice Aoo: cmto" was sent by "protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it" and addressed to: emmedi@gigapec.it

The original message is attached.

Message ID: 4682CDB3.00703C6C.F1262226.A6A0E5B3.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Oggetto: Protocollo n. 00033601/2017 del 20/03/2017 Codice Ente: cmto Codice Aoo: cmto

Mittente: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Data: 21/03/2017 14:54 **A:** emmedi@gigapec.it

COMUNICAZIONE AVVENUTA ACCETIAZIONE GARANZIE FINANZIARIE - LB7/MG 019633

Oggetto: Protocollo n. 00033601/2017 del 20/03/2017 Codice Ente: cmto Codice Aoo: cmto

Mittente: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Data: 21/03/2017 14:54 **A:** emmedi@gigapec.it

COMUNICAZIONE AVVENUTA ACCETTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE - LB7/MG 019633